



Gigi il Salumificio s.r.l.

Via Aldo Moro 3/b - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tel. +39-059-535832 - Fax. +39-059-537256 www.gigisalumificio.it

Politica di WHISTLEBLOWING

Disciplina dei canali di segnalazione di violazioni del diritto UE e delle disposizioni della normativa nazionale (approvata dalla direzione)

Azienda **GIGI IL SALUMIFICIO srl**

Via Aldo Moro 3/B - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

tel: 059 535832 - fax: 059 537256

PI 01631440367 (di seguito anche "Azienda").



Gigi il Salumificio s.r.l.

Via Aldo Moro 3/b - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tel. +39-059-535832

- Fax. +39-059-537256

www.gigisalumificio.it

Sommario

1. FONTE NORMATIVA.....	3
2. SCOPO DELLA POLICY.....	3
3. AUTORI DELLE SEGNALAZIONI	4
4. QUANDO SI PUO' SEGNALARE?	4
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
6. LA SEGNALAZIONE ANONIMA.....	6
7. MODALITA' DI SEGNALAZIONE	6
7.1 Canale interno.....	7
7.2 Canale esterno.....	8
7.3 Divulgazione pubblica	9
8. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	9
9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE	10
9.1 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI	10
9.2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE.....	10
9.3 DIVIETO DI ATTI RITORSIVI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE.....	10
10. LIMITI DI RESPONSABILITA' PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA	11
11. ALTRI SOGGETTI TUTELATI.....	12
12. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	12
13. WHISTLEBLOWER AD UN PROCESSO PENALE	12
14. MISURE DI SOSTEGNO	13



1. FONTE NORMATIVA

Il d.lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione di violazioni del diritto delle e delle disposizioni della normativa nazionale (di seguito "Whistleblowing") delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme **finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower**. In tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono quindi predisporre appositi canali di segnalazione interni che, a norma dell'art. 4 del decreto siano in grado di garantire, con le opportune tecnologie, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione dei canali interni, quindi delle segnalazioni, deve avvenire secondo tempi e modi definiti.

Si dovrà fornire, ad esempio, un "avviso di ricevimento" della segnalazione alla persona segnalante entro **sette giorni** a decorrere dal ricevimento e si dovrà dare un riscontro sulla segnalazione entro un tempo non superiore a **tre mesi**.

Occorre inoltre predisporre policy e procedure specifiche e assicurare la compliance in tema di trattamento dei dati personali (GDPR).

La disciplina prevede che, al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, le segnalazioni possano essere inviate, successivamente rispetto a quelle interne, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - individuata quale unica autorità competente a ricevere e gestire segnalazioni in materia di Whistleblowing - attraverso appositi canali di segnalazione esterni. La segnalazione ad ANAC può essere inoltrata solo a specifiche condizioni (vedi succ. par. 7.2).

2. SCOPO DELLA POLICY

La presente Policy ha lo scopo di fornire indicazioni operative per la gestione di segnalazioni di condotte illecite da parte di soggetti che interagiscono o hanno interagito in maniera continuativa con l'attività di Società.

In particolare, fornisce indicazioni operative con riguardo a: i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;

- a. l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- b. le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
- c. i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- d. le modalità di gestione della segnalazione;
- e. i termini procedurali;
- f. la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
- g. le responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.



3. AUTORI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- Personale di Società compresi lavoratori in prova e gli ex dipendenti e i Candidati nelle selezioni del personale;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Società;
- Fornitori;
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Società;
- Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso Società.

4. QUANDO SI PUO' SEGNALARE?

Il segnalante può effettuare la segnalazione:

- Quando il rapporto giuridico (rapporto di lavoro) è in corso;
- Durante il periodo di prova;
- Quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Si possono segnalare i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Società e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radio protezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si riportano i cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Si riportano a titolo esemplificativo le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.



- In ambiente di lavoro: corruzione, discriminazione sul posto di lavoro, molestie sul posto di lavoro, violazioni della legge, inquinamento, reati penali, violazioni dei diritti umani, coruttibilità attiva e passiva.

Ad ulteriore titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy le condotte illecite concernenti:

- ipotesi dello specifico reato di corruzione;
- ulteriori ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- azioni o omissioni penalmente rilevanti;
- azioni o omissioni attuate in violazione del Codice Etico;
- azioni o omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine di Società;
- azioni o omissioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni o omissioni in pregiudizio agli iscritti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Società.

La segnalazione può avere ad oggetto inoltre:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

Per rendere efficace la successiva fase istruttoria (indagine e verifica dei fatti esposti), la segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e contestualizzata attraverso l'individuazione di specifici e oggettivi elementi fattuali quali ad esempio:

- il periodo temporale in cui la condotta illecita è avvenuta;
- possibili altre persone informate sui fatti;
- le modalità concrete con cui la condotta illecita è stata attuata;
- gli interessi particolari al cui perseguimento la condotta è stata illecitamente finalizzata.

Dovrà conseguentemente riguardare fatti e circostanze riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante (e non riportati o riferiti da altri soggetti).

Le violazioni segnalate devono palesemente essere rivolte a incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità di Società e non possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni inoltre non possono riguardare violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (Allegato al Decreto Whistleblowing, Parte II; Allegato alla Direttiva UE, Parte II – Servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente) oppure violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al



fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste.

Il segnalante deve verificare che, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Non sono oggetto di esame da parte di Società, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del Segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

Le tutele di cui alla presente Policy non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio"

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, anche ai fini di tutelare il segnalato e di una eventuale responsabilità penale e civile del Segnalante per i reati commessi a mezzo della segnalazione (es. calunnia, diffamazione).

6. LA SEGNALAZIONE ANONIMA

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per ANAC e quindi per Società, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

Le Linee Guida ANAC prevedono che i soggetti del settore pubblico e del settore privato che ricevono le segnalazioni tramite canali interni considerano le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causarsi quella segnalazione o denuncia anonima.

Società, pertanto ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

7. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

1. Canale interno
2. Canale esterno (gestito da ANAC)
3. Divulgazione Pubblica
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Le segnalazioni devono rispettare l'ordine dei canali di comunicazione. In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una



segnalazione esterna ad ANAC.

Fonte ANAC

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- *non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;*
- *la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;*
- *la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;*
- *la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.*

7.1 Canale interno

I soggetti individuati a ricevere le segnalazioni sono Ufficio Amministrazione – sig. Stefania Trevisi Resp- Amministrazione (GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI) che sono stati autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003).

La presentazione di segnalazioni di condotte illecite avviene tramite una specifica piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni, anche anonime.

Tale piattaforma consiste in un servizio web che fornisce la possibilità di compilare un modulo per denunciare una o più condotte illecite.

La piattaforma è fruibile completamente anche da smartphone.

Le segnalazioni sono visibili all'interno del sistema soltanto dall'Autorizzato.

In caso di impossibilità di segnalazione tramite piattaforma elettronica l'azienda specifica, di seguito, i propri canali tradizionali e recapiti:

- **GIGI IL SALUMIFICIO srl**
- Via Aldo Moro 3/B - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
- tel: 059 535832 - fax: 059 537256
- e-mail: whistleblowing@gigisalumificio.it

Si ricorda che ANAC, al fine di poter garantire con assoluta certezza l'anonimato del segnalante e la certa gestione della pratica, ha consigliato l'uso di una piattaforma elettronica

L'autorizzato può decidere di inviare le informazioni della segnalazione in modalità anonima anche ai soggetti e/o alle strutture competenti, ai fini del supporto della fase istruttoria.

Il link di accesso è il seguente: <https://gigisalumificio.trusty.report>

Le principali caratteristiche della piattaforma sono:

1. Selezionare/fare click sul pulsante blue nella colonna di sinistra **"Fare un rapporto"**
2. Leggere le informazioni e solo dopo aver selezionato la scelta **"Confermo di aver letto e compreso..."**, sarà possibile proseguire tramite il pulsante **"Avanti"**;
3. Si dovrà selezionare il paese nella quale è avvenuta la presunta violazione, premendo la sequenza **"it"** viene proposto Italia, selezionando **"Avanti"** si passerà alla compilazione della segnalazione;
4. Il segnalante può procedere all'inserimento della segnalazione con la possibilità di allegare documenti. Il sistema accetta qualsiasi formato di allegato **"testo, pdf, immagini, video, audio..."**;



5. Proseguendo con il pulsante “**Avanti**” il segnalante può a suo insindacabile giudizio, decidere di rimanere anonimo o di rilevare la propria identità;
6. Il sistema rilascia automaticamente un “Nome utente” in forma di codice e una Password utilizzabile per seguire l'iter della segnalazione;
7. Si ricorda che l'utilizzo di file audio rende le parti in causa riconoscibili e quindi, si ricorda che il segnalante è l'unico responsabile del contenuto della segnalazione e degli allegati eventualmente inseriti;
8. la segnalazione viene ricevuta dal GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
9. la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) ed in qualsiasi luogo.

Attenzione: ai fini di mantenere l'anonimato, il ricevente e quindi il GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI, non ha modo alcuno di contattare il segnalante, se non tramite il canale seguendo la procedura di risposta alla segnalazione. È pertanto onere del segnalante controllare periodicamente, tramite le credenziali assegnate, vedi punto 6. precedente, eventuali sviluppi, accettazione o rifiuto della segnalazione o richieste approfondimenti. Nel caso del canale pubblico ANC, si deve accedere tramite la “ricevuta” fornita da ANAC.

Le Segnalazioni possono essere raccolte anche tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni possono inoltre essere inviate anche a mezzo del servizio postale. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga indirizzata all'attenzione del GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI e che riporti la dicitura “riservata/personale-Whistleblowing”. Il personale interno dovrà essere istruito alla corretta gestione delle lettere/raccomandate che contengono tale indicazione.

In caso di segnalazione ricevuta attraverso mezzo differente dalla piattaforma informatica, ovvero tramite servizio postale o verbale, il GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI procederà a registrare tale segnalazione sulla piattaforma attraverso l'apposita funzionalità di cui è dotato il sistema (compilando i campi ed eventualmente allegando i documenti forniti dal Segnalante).

Ad ogni segnalazione registrata nella piattaforma viene assegnato un identificativo che consente di referenziarla in maniera univoca.

È comunque privilegiata e si suggerisce, caldamente, l'utilizzo della piattaforma, che garantisce una corretta registrazione e prosecuzione dell'iter e garantisce la massima riservatezza.

Il GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI può richiedere al segnalante, durante l'iter di risposte ed eventuali approfondimenti, di rilevare la propria identità, questo qualora sia ritenuto necessario ai fini dell'indagine ed esclusivamente tramite l'attivazione di un'apposita “procedura di sicurezza”.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si dovrà fornire un “avviso di ricevimento” della segnalazione alla persona segnalante entro **sette giorni** a decorrere dal ricevimento e si dovrà dare un riscontro sulla segnalazione entro un tempo non superiore a **tre mesi**.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da Società, la stessa deve essere trasmessa, entro **sette giorni** dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI provvederà a svolgere le opportune indagini e verifiche.

7.2 Canale esterno

L'ANAC ha predisposto il seguente canale di segnalazione <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC. È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- se non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione; la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione. Ciò si verifica quando, ad esempio vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si tratta dei casi in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente

7.3 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è quella modalità di segnalazione che rende di dominio pubblico una segnalazione tramite la stampa, i mezzi elettronici o, più in generale, con tutti quei di diffusione che permettono di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, Social Network...).

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, sono affidate al GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI potrà, in prima ipotesi rivolgersi, se presente, all'ODV interno, in qualità di organismo indipendente potrà supportare il 'GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI.

Inoltre, il GESTORE SEGNALAZIONE ILLECITI si può avvalere del supporto e della collaborazione di supporti interni ed esterni ma dovrà garantire l'eventuale anonimato del segnalante o dei soggetti coinvolti.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata ed in relazione alla natura della violazione, si provvederà:

- a) a adottare gli opportuni provvedimenti di sua competenza;
- b) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- c) a comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti gestionali, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;



- d) per il tramite delle strutture competenti, ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di Società

9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

9.1 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

Sono vietate rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal d.lgs. 24/2023. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

9.2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

L'identità del Segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso scritto del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del Segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

L'identità del segnalante non può essere rilevata ai consulenti esterni del GESTORE SEGNALE ILLECITI chiamati eventualmente a supporto nella gestione della segnalazione.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del Segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.). La segnalazione nominativa e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D.lgs. 196/2003.

Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al Segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

9.3 DIVIETO DI ATTI RITORSIVI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE



Il segnalante che segnali al GESTORE interno SEGNALAZIONE ILLECITI, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che possono essere considerate ritorsioni, anche se tentate o minacciate, a seguito di segnalazioni di illeciti:

- Licenziamento, sospensione (anche dalla formazione) o misure equivalenti
- Demansionamento (retrocessione) o mancata promozione
- Mutamento di mansioni, trasferimento, riduzione stipendio, modifiche all'orario di lavoro
- Note di merito negative (per erogazione variabile)
- Referenze negative
- Misure disciplinari
 - Coercizione, intimidazioni, molestie o ostracismo
 - Discriminazioni o qualsiasi trattamento sfavorevole
 - Mancata conversione o mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro atempo indeterminato (in caso di legittima aspettativa alla conversione)
 - Mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
 - Danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi
 - Inserimento in black list
 - Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
 - Annullamento di una licenza o di un permesso
 - Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato.

È a carico di Società dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate tali - adottate nei confronti del Segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti accertati discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli.

10. LIMITI DI RESPONSABILITA' PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sono state effettuate nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile, amministrativa e disciplinare.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.



È esclusa la responsabilità altresì per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

11. ALTRI SOGGETTI TUTELATI

Le medesime tutele di protezione previste il Segnalante si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante, della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- Segnalanti anonimi, se successivamente identificati e soggetti a ritorsioni.

12. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Fermo restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio dell'istituto del whistleblowing.

13. WHISTLEBLOWER AD UN PROCESSO PENALE

Quale potrebbe essere lo svolgimento tipico della partecipazione del whistleblower ad un processo penale?

Si possono identificare diverse fasi:

Fase 1 – precedente all'iscrizione del procedimento.

Il whistleblower effettua la segnalazione al Gestore del Canale interno - Responsabile WB interno che presenta una denuncia di reato alla Procura.

Fase 2 – si apre il procedimento penale.

Durante le indagini preliminari il PM può volere raccogliere elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella segnalazione. Questi può convocare il whistleblower a sommarie informazioni ex art. 362 c.p.p.; lo stesso possono fare la Polizia Giudiziaria (art. 351 c.p.p.) e il difensore dell'indagato in sede di investigazioni difensive (art. 391-bis c.p.p.).

Fase 3 – il procedimento transita alla fase dibattimentale.

Tutte le prove raccolte in indagini preliminari devono consolidarsi in una prova orale da formarsi



Gigi il Salumificio s.r.l.

Via Aldo Moro 3/b - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tel. +39-059-535832 - Fax. +39-059-537256 www.gigisalumificio.it

davanti al giudice, nel contraddittorio delle parti. Il whistleblower viene quindi chiamato a testimoniare in udienza.

14. MISURE DI SOSTEGNO

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.